



DETRAZIONI 55%: le novità

1. Disposizioni approvate alla Camera
2. DL 185- Art. 29 come modificato nella Legge di Conversione approvata alla Camera

1. Disposizioni approvate alla Camera

In sintesi le differenze sostanziali rispetto a quanto previsto nelle Finanziarie 2007 e 2008 e rispettivi decreti DM 19 febbraio 2007 e DM 7 aprile 2008 riguardano unicamente le spese sostenute a partire dal 2009.

In particolare, nel testo di legge (Art.29) votato con fiducia alla Camera:

- Non si parla delle **spese sostenute nel 2008** (per le quali non cambia niente rispetto alla Legge finanziaria 2008 n.244);
- Per le **spese 2009- 2010** si distinguerà la procedura perché:
 1. sarà necessario inviare una comunicazione, per sola conoscenza, all'Agenzia delle Entrate;
 2. la detrazione sarà ripartita in cinque anni (anziché 3-10 anni)
- **Entro 30 giorni** dall'approvazione della Legge di Conversione:
 1. saranno resi disponibili i moduli per la comunicazione all' AdE;
 2. verrà pubblicato un decreto di natura non regolamentare di modifica del DM 19 febbraio 2007 al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.

CASO 1: INTERVENTI CHIUSI NEL 2008

Adempimenti

Per tutti gli interventi di cui è stato effettuato un bonifico entro il 31 dicembre 2008 non cambia nulla, il soggetto richiedente la detrazione deve compiere i seguenti adempimenti:

- a) acquisire l'**asseverazione** di un **tecnico abilitato** che attesti la rispondenza tra intervento e requisiti richiesti per accedere alle detrazioni (riportati nel DM 11 marzo 2008)
- b) inviare all'ENEA copia dell'**attestato di qualificazione energetica** (o certificazione ove prevista) (non più previsto nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o installazione di pannelli solari)
- c) inviare all'ENEA **scheda informativa** dell'intervento (Allegato E o Allegato F)
- d) conservare traccia dei pagamenti relativi alle **spese**

	<p>sostenute (effettuare le spese unicamente con bonifico indicando nella causale il riferimento alla Legge in oggetto-distinguere bene in fattura la fornitura dalla mano d'opera)</p> <p><u>Non è necessaria nessuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate</u></p> <p>La documentazione va inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori per via telematica dal sito www.acs.enea.it (conservando ricevuta).</p>
Quote annuali della detrazione	Il soggetto richiedente può detrarre a scelta in rate da 3 a 10 anni .

CASO 2: INTERVENTI PREVISTI NEL 2009-2010	
Adempimenti	<p>Con riferimento sempre al DM 19 febbraio 2007 modificato dal DM 7 aprile 2008 il soggetto richiedente la detrazione <u>PRESUMIBILMENTE</u> dovrà compiere i seguenti adempimenti (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza tra intervento e requisiti richiesti per accedere alle detrazioni (riportati nel DM 11 marzo 2008) b) inviare all'ENEA copia dell'attestato di qualificazione energetica (o certificazione ove prevista) (non più previsto nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o installazione di pannelli solari) c) inviare all'ENEA scheda informativa dell'intervento (Allegato E o Allegato F) d) conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute (effettuare le spese unicamente con bonifico indicando nella causale il riferimento alla Legge in oggetto-distinguere bene in fattura la fornitura dalla mano d'opera) <p>IN PIÙ</p> <ul style="list-style-type: none"> e) inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate: la modulistica e le modalità di invio verranno definiti entro 30 giorni dall'approvazione delle Legge di Conversione
Quote annuali della detrazione	Il soggetto richiedente potrà detrarre in 5 rate fisse annuali .

CASO 3: INTERVENTI A CAVALLO TRA 2008 E 2009	
Adempimenti	<p>Con riferimento sempre al DM 19 febbraio 2007 modificato dal DM 7 aprile 2008 il soggetto richiedente la detrazione <u>PRESUMIBILMENTE</u> dovrà compiere i seguenti adempimenti (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza tra intervento e requisiti richiesti per accedere alle detrazioni (riportati nel DM 11 marzo 2008) b) inviare all'ENEA copia dell'attestato di qualificazione energetica (o certificazione ove prevista) (non più previsto

	<p>nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o installazione di pannelli solari)</p> <p>c) inviare all'ENEA scheda informativa dell'intervento (Allegato E o Allegato F)</p> <p>d) conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute (effettuare le spese unicamente con bonifico indicando nella causale il riferimento alla Legge in oggetto- distinguere bene in fattura la fornitura dalla mano d'opera)</p> <p>IN PIÙ</p> <p>e) inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate <u>RIPORTANDO SOLO LE SPESE SOSTENUTE NEL 2009</u>: la modulistica e le modalità di invio verranno definiti entro 30 giorni dall'approvazione delle Legge di Conversione</p>
<p>Quote annuali della detrazione</p>	<p><u>Spese sostenute nel 2008</u>: il soggetto richiedente può detrarre a scelta in rate da 3 a 10 anni.</p> <p><u>Spese sostenute dopo il 1 gennaio 2009</u>: il soggetto richiedente potrà detrarre in 5 rate fisse annuali.</p>

()Entro 30 gg dall'approvazione della Legge di Conversione oltre il modulo per la comunicazione all'Agenzia dell'Entrate anche un decreto di natura non regolamentare di modifica del DM 19 febbraio 2007 (procedura per richiedere le detrazioni).*

2. DL 185- Art. 29 come modificato dalla Legge di Conversione approvata alla Camera

Il DL 185/2008 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” è stato votato alla Camera ponendo la fiducia agli emendamenti discussi in Commissione Parlamentare.

Di seguito si riporta il **testo comparato** con le variazioni rispetto all'originale DL 185/2008 con riferimento solo ai commi che riguardano espressamente le detrazioni per la riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Testo DL 185/2008	Testo votato alla Camera il 14 Gennaio 2008	Note
<p>Art. 29. Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali</p> <p>1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto legge n. 138 del 2002, sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al presente comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.</p>	<p>Art. 29. Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali</p> <p>1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al presente comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.</p>	<p>Viene tolto il riferimento alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica</p>
<p>6. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come</p>	<p>6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti</p>	<p>Non si parla delle</p>

<p>prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, sono confermate, fermi restando i requisiti e le condizioni previste nelle norme sopra richiamate nonché nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, secondo le disposizioni del presente articolo.</p>	<p>interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.</p>	<p>spese sostenute nel 2008 (per le quali non cambia niente rispetto alla Legge finanziaria 2008 n.244).</p> <p>Per le spese 2009-2010 si distinguerà la procedura perché:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarà necessario inviare una comunicazione, per sola conoscenza, all'Agenzia delle Entrate; 2. La detrazione sarà ripartita in cinque anni (anziché 3-10 anni) <p>Entro 30 gg dall'approvazione della Legge di Conversione usciranno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. modulo per la comunicazione all'Agenzia dell'Entrate; 2. decreto di natura non regolamentare di modifica del DM 19 febbraio 2007 (procedura per richiedere le detrazioni)
---	---	--

<p>7. Per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti inviano alla Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi pari a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010, e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito della verifica stessa agli interessati.</p> <p>La fruizione della detrazione e' subordinata alla ricezione dell'assenso da parte della medesima Agenzia. L'assenso si intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle entrate.</p>	<p>7. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1 sull'effettivo utilizzo dei crediti di imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate effettua, nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma in considerazione dell'effettivo utilizzo dei predetti crediti di imposta, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, nonché altre risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 – Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.155,6 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 286,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 263,1 milioni di euro per l'anno 2010, di 341,8 milioni di euro per l'anno 2011 e di 264,4 milioni di euro per l'anno 2013.</p>	<p>Fondi di Bilancio</p>
<p>I COMMI 8, 9, 10, 11 SONO SOPPRESSI</p>		